

**Gli ingressi per lavoro e per ricongiungimento familiare**

*A cura di Dr.ssa Claudia Isgrò  
Funzionario dello Sportello Unico  
per l'Immigrazione*


**Ingressi e autorizzazioni al lavoro**

Nell'anno 2015 l'attività dello Sportello Unico per l'Immigrazione, competente a trattare tutte le istanze relative all'ingresso e all'assunzione di cittadini extracomunitari per motivi di lavoro subordinato e per ricongiungimento familiare, ha concentrato la propria attività nella definizione delle domande finalizzate agli ingressi speciali e/o conversioni e di quelle per ricongiungimento familiare.

Anche per l'anno 2015, il legislatore non ha adottato alcun decreto che autorizzasse i c.d. flussi ordinari di ingresso di cittadini extracomunitari, ovvero i flussi di lavoratori chiamati a prestare la propria opera in qualità di lavoratori dipendenti, domestici o non, a favore di datori di lavoro italiani o stranieri, residenti sul Territorio Nazionale. I decreti si sono limitati a legittimare l'ingresso di lavoratori stagionali ovvero ad autorizzare le conversioni dei permessi di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro non stagionale o di quelli per studio in lavoro, rendendo possibile la stabilizzazione della posizione dei cittadini extracomunitari, già presenti sul Territorio Nazionale. Le istanze fuori quota, ai sensi degli articoli 27 del T.U.I che autorizzano l'ingresso dei lavoratori con funzioni dirigenziali ovvero altamente qualificati e ricercatori, prescindendo dalla programmazione dei flussi per lavoro subordinato, hanno visto un significativo incremento rispetto all'anno precedente. Queste ultime, sommate alla conversioni fuori quota, rivolte ai cittadini già presenti sul territorio Nazionale che, avendo completato il proprio percorso di formazione di livello superiore e conseguito il diploma di laurea o il master, si collocano nel mercato del lavoro come lavoratori dipendenti o autonomi, si sono assestate a quota 419, con un incremento del 57 % rispetto all'anno 2014. Degno di nota è l'incremento delle istanze di conversione per le quali è previsto (ai sensi del Decreto flussi 2014 per l'anno 2105) un numero di quote annuali, rivolte tanto ai cittadini stranieri già titolari di un permesso di soggiorno per studio che, non avendo completato il proprio percorso di istruzione di livello superiore ovvero avendo acquisito un titolo di studio non equiparabile ad un diploma universitario o ad un master, ne chiedono la conversione in permesso per lavoro, quanto ai cittadini che avendo ottenuto un permesso temporaneo per lavoro stagionale, ne chiedono la conversione in permesso per lavoro subordinato non stagionale. Il numero totale di istanze presentate nel corso dell'anno 2015 è stato infatti di 340, con un incremento del 39 % rispetto all'anno 2014. L'aumento del numero delle istanze è evidente anche per quanto riguarda gli ingressi per lavoro stagionale, per le quali ci si è assestati su un totale di 93 domande, con un incremento del 25 % rispetto all'anno 2014. Il numero di istanze per lavoro stagionale, che non può essere confrontato in termini assoluti con il numero di domande presentate in altri territori metropolitani il cui tessuto produttivo è permeato di attività con carattere di stagionalità, può invece rivestire interesse in termini relativi in ordine al nostro territorio metropolitano.

---

<sup>1</sup> Dirigente D.ssa Tiziana Morra



**N.B.**


Il I° istogramma comprende: le conversioni da studio a lavoro autonomo o subordinato per i cittadini non laureati, le conversioni da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale e i progetti speciali.

Il II istogramma si riferisce esclusivamente agli ingressi per lavoro stagionale.

Il III istogramma comprende: gli ingressi speciali previsti dall'art. 27 del TUI, gli ingressi per ricerca scientifica previsti dall'art. 27 ter del TUI e gli ingressi per lavori altamente qualificati (Carta BLU UE) previsti dall'art. 27 quater del TUI.

## Ingressi per ricongiungimento familiare

Passando all'analisi dei dati in materia di ricongiungimento familiare, si osserva come il numero di istante per ricongiungimento familiare, e precisamente il numero di cittadini stranieri per i quali si chiede l'ingresso in virtù del vincolo familiare sussistente con il richiedente, si è attestato a quota 4948. Il dato è pressoché identico a quello dell'anno precedente, per il quale le domande si erano assestate a quota 4.900. La stabilità del dato, non diversamente che per l'anno 2014, è spiegato con l'aumento del numero di domande presentate dai cittadini beneficiari di protezione internazionale, che bilancia il decremento del numero di istanze presentate da cittadini che hanno un permesso per motivi di lavoro. Tale dato è conseguenza diretta, da un lato, della mancata adozione dei decreti che regolamentano i flussi di ingresso per lavoro subordinato e dall'altra dell'incremento degli ingressi irregolari a cui il nostro Paese è chiamato a fare fronte ormai da anni. Il cittadino extracomunitario che conclude l'iter per l'ottenimento del beneficio della protezione internazionale, una volta ottenuto il relativo permesso di soggiorno presenta istanza di ricongiungimento familiare a favore dei propri congiunti diretti, rimasti nei paesi di origine. A fronte di 4948 domande, sono stati autorizzati 3.189 nulla osta al ricongiungimento. È bene puntualizzare che all'emissione del nulla osta non corrisponde, necessariamente, il rilascio del visto di ingresso. Il quadro normativo del ricongiungimento familiare demanda la competenza all'accertamento della sussistenza o meno del vincolo familiare, all'Autorità Consolare Italiana estera. In fase di richiesta del rilascio del visto di ingresso, per motivi di ricongiungimento familiare, è possibile quindi che l'Autorità competente neghi il relativo visto di ingresso. È pertanto possibile che il numero di ingressi per ricongiungimento familiare sia inferiore al numero dei nulla osta emessi dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.




Lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Torino, nel corso dell'anno 2015, ha pertanto concesso n. 366 nulla osta all'ingresso e autorizzazioni alla conversione titolo di soggiorno in permesso per motivi di lavoro e n. 3179 nulla osta all'ingresso per ricongiungimento familiari. Anche questo dato, se confrontato con quello dell'anno 2014, ha visto un incremento pari al 13%.

### **Agenda Elettronica**


Nel corso dell'anno 2015, Questo Sportello Unico ha dato avvio ad un sistema di gestione telematica di tutta l'attività di front-office, attraverso la realizzazione di una Agenda Elettronica, inserita all'interno del sito istituzionale della Prefettura di Torino "Lo Stato per i nuovi Cittadini". A partire dal 1° settembre del 2015, l'utente ha la possibilità di prenotare autonomamente gli appuntamenti per la produzione della documentazione necessaria a definire la fase istruttoria delle istanze. Altrettanto dicasi per gli appuntamenti prenotati direttamente dall'operatore per definire le altre fasi dell'iter amministrativo. In un solo trimestre (settembre – dicembre) sono stati prenotati, tramite questo strumento informatico, 2630 appuntamenti. L'utilizzo di questo nuovo strumento telematico ha permesso di migliorare l'offerta del servizio al cittadino, riducendone i tempi di attesa, e di realizzare un risparmio di spesa corrente per l'amministrazione: gli appuntamenti telematici hanno infatti sostituito le raccomandate postali.

### **L'Accordo di Integrazione**

Anche nel corso dell'anno 2015 è proseguita l'attività relativa ai corsi di educazione civica e di informazione previsti dall'accordo di integrazione, di cui all'art. 4 bis del Testo Unico (Dlgs 286/98), tra lo Stato italiano ed il cittadino straniero che entra in Italia per la prima volta, gestita interamente dal MIUR e somministrata attraverso i CPIA (ex CTP) presenti sul Territorio Provinciale. Il numero dei cittadini che, nel corso dell'anno 2015, hanno sottoscritto l'accordo di integrazione, tanto allo Sportello Unico per l'Immigrazione quanto in Questura, è pari a 1888. Il numero è rimasto pressoché uguale rispetto a quello dell'anno 2014, nel quale si era assestato a quota 1880. Si ricorda che sono obbligati a sottoscrivere l'accordo di integrazione i cittadini stranieri che fanno ingresso per la prima volta sul Territorio Nazionale e che ottengono un permesso superiore ad un anno, qualunque ne sia la natura.




Anno 2015




Anno 2015

Significativo è il dato relativo agli accordi esenti, per i quali non si procede alla verifica dell'adempimento dell'accordo: in quest'ultima categoria sono ricompresi sia i cittadini che sottoscrivono l'accordo in seguito ad un ingresso per ricongiungimento familiare, sia i

cittadini che hanno presentato l'istanza per il ricongiungimento dei propri familiari, a prescindere dal fatto che, al momento del primo ingresso, avessero ottenuto un permesso non esente. È evidente, in questo caso, la ratio legis volta a tutela il diritto soggettivo all'unità familiare, impedendo che si possano generare situazioni in cui all'interno del medesimo nucleo familiare, alcuni membri siano passibili delle conseguenze negative legate al mancato adempimento dell'accordo, mentre altri no.



L'altro dato che emerge e che è rappresentato nel grafico che segue è l'aumento, in percentuale, del numero degli assenti, ossia di coloro che, sebbene abbiano sottoscritto presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione o presso la Questura l'accordo di integrazione, non si sono presentati presso le strutture scolastiche, per frequentare la sessione di formazione e di informazione.




A partire dall'anno 2013, la percentuale dei cittadini che non frequentano la sessione di formazione civica è in costante aumento. Siamo passati da una percentuale di assenti del 21% del 2013 al 42% del 2014 ed infine al 55% del 2015.

Il calo della frequenza è preoccupante considerato che, al di là dell'esito della verifica dell'adempimento o meno dell'accordo, la frequentazione della sessione di formazione e di informazione, che non è più somministrata in 5 ore come agli albori dell'introduzione dell'accordo di integrazione, rappresenta il primo e, molto spesso, l'unico contatto che il cittadino straniero ha con la Comunità Italiana. Non frequentare i corsi significa perdere l'occasione dell'avvio di un processo di integrazione che deve necessariamente partire dalla conoscenza della lingua italiana e della conoscenza della cultura civica del nostro Paese.

Prosegue, infine l'attività volta alla verifica dell'Accordo di integrazione. Nell'anno 2015 si è dato avvio alla verifica degli accordi sottoscritti nell'anno 2013, per i quali si è concluso il biennio entro il quale i cittadini devono dare prova di aver adempiuto agli obblighi previsti dal medesimo. Devono innanzitutto dimostrare di aver acquisito un livello buono di conoscenza della lingua e della cultura civica italiana, sottoponendosi in alternativa ai test organizzati presso gli stessi CPIA (per gli studenti il predetto requisito è considerato implicitamente soddisfatto e caricato automaticamente dal sistema operativo che gestisce l'accordo di integrazione) e non devono essere stati destinatari di condanne penali e illeciti amministrativi, superiori ad una certa soglia. Nell'anno 2015 si è conclusa la fase di verifica di 2894 accordi di integrazione: ne risultano adempiti n. 137.

Il grafico, che segue, illustra i dati dell'esito della verifica, distinguendo tra: accordi adempiti; accordi chiusi per esenzione o per mancato rinnovo del permesso di soggiorno; accordi per i quali si è proceduto ad una proroga di un anno ai fini della verifica dello stesso; accordi parzialmente adempiti, per i quali non si è raggiunto il n. minimo di 30 crediti o per i quali non è stato dimostrato il livello di conoscenza della lingua italiana, richiesto dalla norma.



L'ultimo grafico indica la percentuale degli accordi adempiti; anche in questo caso i dati non si discostano da quelli dell'anno precedente, per i quali la percentuale di accordi adempiti era pari al 4%.

## Adempimenti

